

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Interventi di recupero edilizio e nuova comunicazione all'Enea***

di **Cristoforo Florio**

A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di **recupero edilizio** e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo **antisismico** e/o di acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una **nuova comunicazione nei confronti dell'Enea, laddove dall'intervento consegue anche un miglioramento energetico.**

Infatti, l'[articolo 1, comma 3, L. 205/2017](#) (c.d. "Legge di Stabilità 2018") ha integrato – con decorrenza dal 1° gennaio 2018 – l'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), introducendo l'obbligo di trasmettere telematicamente alcuni dati nei confronti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nell'ambito di una comunicazione **diversa da quella finora conosciuta, che era relativa esclusivamente agli interventi di risparmio e/o riqualificazione energetica.**

Giova preliminarmente ricordare che il richiamato [articolo 16](#) reca disposizioni:

- in tema di **proroga del potenziamento al 50%** (rispetto all'ordinaria aliquota del 36%) e **su 96.000 euro** (rispetto all'ordinario *plafond* di 48.000 euro) delle **detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie** di cui all'[articolo 16-bis Tuir \(comma 1\)](#);
- in tema di detrazioni fiscali Irpef/Ires per gli **interventi antisismici** ([commi da 1-bis a 1-septies](#));
- in tema di **detrazioni Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**, effettuati in connessione con l'esecuzione di interventi di recupero edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 ([comma 2](#)).

Con l'introduzione del [comma 2-bis](#) nel testo dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), avvenuta ad opera della citata Legge di Stabilità 2018, viene previsto che *"(...) al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati (...)".*

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all'Enea, **laddove dagli stessi consegue un risparmio energetico.**

La nuova comunicazione, dunque, **non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia**

per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all'[articolo 16-bis Tuir](#) ma **solo quelli che comportano un risparmio energetico**.

Secondo le indicazioni fornite dall'Enea sul proprio sito *web* ufficiale la comunicazione in esame dovrà riguardare:

- gli interventi di **coibentazione delle strutture edilizie** (interventi di riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno; interventi di riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e coperture che delimitano gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi; interventi di riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno);
- interventi di **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;
- **installazione di collettori solari**(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.

La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli **interventi** di:

- sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- installazione di **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **sistemi ibridi**(caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **microgeneratori** ( $P_e < 50 \text{ kW}$ ), **scaldacqua a pompa di calore** e **generatori di calore a biomassa**;
- installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di **sistemi di termoregolazione e building automation**;
- installazione di **impianti fotovoltaici**(potenza massima 20 kW).

Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell'agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all'[articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006](#) ma che, a determinate condizioni, possono essere **ammessi anche all'agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie** ([articolo 16-bis Tuir](#)).

Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fiscale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie **se effettuati nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria**. Laddove il contribuente

opti per quest'ultima tipologia di detrazione, l'intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico – **dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all'Enea**. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si potrà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico).

La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata **anche nel caso di acquisto di elettrodomestici** per i quali si fruisce del bonus mobili (**sono dunque esclusi gli arredi**), ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la trasmissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere **trasmessa in via telematica**; a tale proposito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l'Enea ha reso disponibile [sul proprio sito](#) la **pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione** della comunicazione in questione.

Con riferimento alle tempistiche per l'invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, **la comunicazione andrà trasmessa all'Enea entro il 19 febbraio 2019**).

Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l'invio dovrà **sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori** o del collaudo.

Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le **conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione**; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.



Seminario di specializzazione

## IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Scopri le sedi in programmazione >